



**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**Tribunale di Roma**  
**Sezione specializzata in materia di impresa**  
**Sedicesima Sezione civile**

riunito nella camera di consiglio del 3 marzo 2021, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo                   Presidente,  
dott. Aldo Ruggiero                     Giudice,  
dott. Guido Romano                    Giudice relatore,  
ha pronunciato la seguente

**sentenza**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61765 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19 ottobre 2020 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

**tra**

**Marco**                   rappresentato e difeso dall'avv.

**attore;**

**e**

**Fausto**  
**Educazione**                   **s.r.l.**,  
rappresentati e difesi dall'avv.

**convenuti;**

**Oggetto:** rapporti sociali

**Conclusioni delle parti:** come da verbale dell'udienza del 19 ottobre 2020.

**ragioni di fatto e di diritto della decisione**



Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Marco conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Sig. Fausto e la Educazione s.r.l. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «a) accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. Fausto nella sua qualità di amministratore unico della Educazione S.r.l. ai sensi dell'art. 2476 c.c., secondo comma, per essersi sottratto dal dovere di rendere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di far consultare dal socio che ne fa richiesta i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione della società; b) e per l'effetto condannare il Sig. a consegnare tutti i documenti relativi alla Educazione S.r.l. relativi sia alla gestione societaria che amministrativa nonché relativa ai conti delle stessa; c) inoltre condannare il Sig. al risarcimento del danno derivante dal mancato accesso alla documentazione societaria richiesta dal Sig. con raccomandata del 10.07.2018 senza alcuna giustificazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre oneri ed accessori, come per legge».

A fondamento della svolta domanda, il Sig. Marco rappresentava che: in data 22.03.1985 è stata costituita la società denominata "Educazione S.r.l." iscritta poi nella sezione ordinaria delle imprese in data 19.02.1996 avente come oggetto sociale "istituzione, organizzazione e gestione diretta e indiretta di scuole e istituti privati, con presa di atto, convenzionati e legalmente riconosciuti, corsi per corrispondenza, istituzione, organizzazione in proprio e per conto di terzi di collegi, pensionati e refettori per convittori, semi convittori ed esterni..."; la società ha come capitale sociale interamente versato il valore di € 10.300,00, diviso tra i soci Marco, Massimo ed Stefano; il Sig. Marco è divenuto socio a seguito di cessione delle quote societarie avvenuto con atto notarile del 6 giugno 2018 iscritto nel Registro delle Imprese il 19.06.2018; il Sig. Marco presa visione dei pochi documenti societari a disposizione, in data 12.07.2018 provvedeva ad inviare raccomandata contenente formale richiesta di accesso ai documenti societari; nella richiesta veniva altresì specificato che il Sig. desiderava avere delucidazioni circa il giudizio intrapreso dalla società nei confronti del Sig. Andrea e che l'aveva vista soccombere con condanna alla refusione delle spese legali quantificate in € 17.000,00 oltre accessori, ma soprattutto al fine di meglio comprendere gli avvenimenti societari che si erano verificati in merito alla nomina, cessazione e nuova nomina dell'Amministratore Sig. Fausto a tale richiesta rispondeva il legale del Sig. in



data 3.08.2018 spiegando che non era possibile procedere con la richiesta avanzata dal socio regolarmente iscritto presso il Registro delle Imprese, in quanto proprio questa nomina era oggetto di atto di citazione notificato al Sig. [redacted] il 1.08.2018; nella medesima risposta veniva altresì allegato atto di citazione ad istanza del Sig. Massimo [redacted] e notificato il 1.08.2018 avente ad oggetto la dichiarazione di nullità dell'atto di cessione delle quote, in quanto il Sig. Massimo [redacted] aveva manifestato interesse ad acquistare le quote del fratello oggetto di cessione; pertanto il Sig. [redacted] oggi legittimo socio della Educazione [redacted] S.r.l., non è stato messo in condizione, senza alcuna legittima giustificazione, di poter accedere ai documenti societari ed alle scritture contabili al fine di poter visionare lo stato della società di cui possiede il 32% del capitale sociale.

Sulla scorta di tali premesse, il Sig. Marco [redacted] concludeva come sopra riportato.

Si costituivano, con una unica comparsa, il Sig. Fausto [redacted] e la Educazione [redacted] s.r.l. i quali concludevano per il rigetto della domanda.

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione versata in atti, successivamente, all'udienza del 19 ottobre 2020 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

\*\*\*\*\*

**1. Delimitazione del *thema decidendum*.**

Il Sig. Marco [redacted] ha instaurato il presente giudizio nei confronti del Sig. Fausto [redacted] e della Educazione [redacted] s.r.l. al fine di sentire: 1) accertare la responsabilità del Sig. Fausto [redacted] nella sua qualità di amministratore unico della Educazione [redacted] S.r.l. per essersi sottratto al dovere di rendere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di far consultare al socio i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione della società; 2) condannare il Sig. [redacted] a consegnare tutti i documenti relativi alla Educazione [redacted] S.r.l. relativi sia alla gestione societaria che amministrativa nonché relativa ai conti della stessa; c) condannare il Sig. [redacted] al risarcimento del



danno derivante dal mancato accesso alla documentazione societaria richiesta dal Sig.

Tutte le domande proposte muovono dall'assunto, esplicitato dall'attore, di essere socio della Educazione s.r.l. per avere acquistato, con atto del 6 giugno 2018 iscritto nel Registro delle Imprese il 19.06.2018, la partecipazione sociale già di proprietà del Sig. Andrea

Per parte sua, i convenuti contestano la legittimazione attiva del Sig. Marco in quanto l'atto del 6 giugno 2018 di acquisto della partecipazione sociale sarebbe nullo, in quanto posto in essere in violazione della clausola di prelazione contenuta nell'art. 10 dello Statuto sociale.

**2. La clausola di prelazione contenuta nello statuto della Educazione s.r.l.**

L'art. 10 dello Statuto della Educazione s.r.l. contiene una clausola di prelazione in forza della quale il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria quota di partecipazione è obbligato a comunicare la propria offerta a mezzo di lettera raccomandata all'organo amministrativo, contenente, tra l'altro, il prezzo e le modalità di pagamento; l'organo amministrativo, poi, è obbligato a comunicare l'offerta agli altri soci che dovranno esercitare il diritto di prelazione, facendo pervenire all'organo gestorio medesimo la dichiarazione di esercizio della prelazione (avente ad oggetto l'intera partecipazione offerta) con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento.

La clausola di prelazione ha, peraltro, cura di precisare che «la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente, ma qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata, da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e



condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società».

**3. L'efficacia «reale» della clausola di prelazione contenuta in uno statuto di società di capitali.**

Come è noto, la clausola di prelazione impone al socio, che intenda cedere la propria partecipazione, di offrirla preventivamente, a parità di condizioni, agli altri soci con preferenza rispetto ai terzi. Con la prelazione, dunque, il beneficiario ha il potere di impedire l'ingresso in società dell'aspirante azionista mediante l'acquisto diretto della partecipazione. La clausola di prelazione assume, così, la valenza di una regola di organizzazione della società, stabilendo che il trasferimento della partecipazione sociale abbia effetto nei confronti della stessa solo in seguito ad una precisa «procedura» prevista nello statuto e voluta dai soci. È stato, così, correttamente affermato che l'inserimento in uno statuto di una clausola di prelazione assume, oltre alla funzione di regolare le posizioni soggettive di soci o di terzi, una rilevanza organizzativa, incidendo sul rapporto tra l'elemento capitalistico e quello personale della società, nel senso di accrescere il peso del secondo elemento rispetto al primo nella misura che i soci ritengano di volta in volta più adatta alle esigenze dell'ente. Trattandosi quindi di regola organizzativa della società, e quindi regola di un gruppo organizzato alla quale deve sottostare chiunque voglia entrare a far parte del gruppo stesso, gli effetti della clausola statutaria di prelazione sono opponibili anche al terzo acquirente.

Ciò posto, secondo la più recente giurisprudenza, il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali ed avente ad oggetto l'acquisto delle azioni sociali, poiché è preordinato a garantire un particolare assetto proprietario, ha efficacia reale e, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente (Cass., 23 luglio 2012, n. 12797). Si è affermato, nella giurisprudenza di legittimità, che la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione - stante «l'efficacia reale» del patto inserito nello statuto sociale - della cessione della partecipazione societaria (che resta, però, valida tra le parti stipulanti), nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni. Per contro, siffatta violazione non



comporta anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, atteso che il c.d. retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificatamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettanti ai relativi titolari (Cass., 2 dicembre 2015, n. 24559; Cass., 22 giugno 2016, n. 12956; Cass., 23 luglio 2012, n. 12797). In altre parole, l'efficacia reale comporta di per sé l'opponibilità *erga omnes* della clausola ma nel solo senso della inefficacia rispetto alla società dell'atto di trasferimento eseguito in violazione della clausola: in questa prospettiva, la società potendo rifiutare di riconoscere quale socio l'acquirente della partecipazione il cui acquisto si sia verificato in violazione della clausola di prelazione (cfr. in tal senso, ad esempio, Trib. Milano 17 ottobre 1996; Trib. Milano, 26 febbraio 2015). Al contrario, l'efficacia reale non implica la configurabilità di un diritto del socio pretermesso di «riscattare» la partecipazione oggetto della cessione non preceduta da adeguata *denuntiatio* (così, Trib. Milano 17 dicembre 2012; Trib. Milano, 10 maggio 2013).

Peraltro, la medesima giurisprudenza ha anche precisato che il patto di prelazione vincola il socio nei confronti degli altri soci nonché, se recepito nello statuto, anche nei confronti della società, ma non comporta la nullità del negozio traslativo nel rapporto tra socio cedente e terzo cessionario (Cass., 8 aprile 2015, n. 7003).

In definitiva, la violazione della clausola di prelazione non importa la dichiarazione di nullità o di inefficacia assoluta dell'atto - come, invece, predicato da una non recente giurisprudenza secondo la quale la cessione eseguita in violazione del patto di prelazione sarebbe nulla (in questo senso, cfr., Trib. Milano, 27 febbraio 1989) o comunque inefficace anche tra le stesse parti - in quanto tali sanzioni risulterebbero eccessive rispetto agli interessi che le clausole violate mirano a realizzare: l'atto è solo relativamente inefficace, nel senso che l'inefficacia potrà essere fatta valere solo dalla società tramite l'organo amministrativo (o nei confronti di essa), quale soggetto portatore dell'interesse sotteso alla clausola stessa. La realtà della clausola non può mai condurre alla nullità del trasferimento operato in violazione del patto di prelazione, non versandosi in ipotesi di violazione di norma imperativa, né può portare alla declaratoria di nullità per impossibilità dell'oggetto per indisponibilità della partecipazione ceduta; ma può condurre unicamente ad una pronuncia d'inefficacia del trasferimento in



favore del socio pretermesso e/o della società (Cass., 2 dicembre 2015, n. 24559; Cass., 3 giugno 2014, n. 12370; Trib. Napoli, 3 dicembre 2013; Giud. Registro Roma, 17 luglio 2017).

#### 4. Sulla legittimazione del Sig. Marco

Sulla scorta dei principi di diritto ora sommariamente esposti, è possibile pervenire all'esame della eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva del Sig. Marco

Va premesso che la questione inerente al rispetto della clausola di prelazione con riferimento all'atto di trasferimento della partecipazione sociale dal Sig. Andrea al Sig. Marco forma oggetto anche di un autonomo giudizio iscritto al n. 54323/2016 r.g. ed instaurato dal Sig. Massimo tuttavia, qui, la questione può essere incidentalmente valutata ai fini dell'accertamento della legittimazione attiva dell'attore.

Ciò posto, risulta documentalmente che: con comunicazione in data 13 aprile 2018 il Sig. Andrea ha comunicato l'intenzione di cedere la propria quota di partecipazione nel capitale della Educazione S.r.l., con il valore nominale di € 3.296,00, al prezzo di € 18.036,00, indicando quale cessionario il Sig. Marco e invitando gli altri due soci ad esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 10 dello statuto; il legale rappresentante della Educazione S.r.l., Sig. Fausto con lettera del 26 aprile 2018, ha reso nota detta missiva del Sig. Andrea ai soci Stefano e Massimo con lettera del 22 maggio 2018 inviata a mezzo raccomandata a.r. alla società e al Sig. Andrea il Sig. Massimo premesso di essere intenzionato ad esercitare il diritto di prelazione sulla cessione dell'intera partecipazione sociale della Educazione S.r.l. detenuta e di proprietà del Sig. Andrea ma di ritenere il prezzo richiesto eccessivo, ha formalmente comunicato all'organo amministrativo della Educazione S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10.3 dello statuto della società, la propria intenzione di voler esercitare il diritto di prelazione sull'intera partecipazione offerta dal Sig. Andrea con la medesima comunicazione del 22 maggio 2018, il Sig. Massimo ha invitato il Sig. Andrea a rideterminare il prezzo della cessione del 32% delle quote della Educazione S.r.l. di comune accordo come previsto dall'art. 10.3 dello statuto ed ha invitato, altresì, l'organo amministrativo a dare pronta e formale comunicazione di tale esercizio del diritto di prelazione al Sig. Andrea con lettera a mezzo raccomandata a.r. del 4 giugno 2018, l'Amministratore Fausto ha dato comunicazione al Sig. Andrea delle determinazioni



formalizzate dal Sig. Massimo ai sensi dello statuto vigente della Educazione S.r.l.; ciò nonostante, la cessione delle quote in favore del Sig. Marco è stata iscritta nel registro delle imprese.

Ebbene, deve ritenersi che la procedura descritta all'art. 10 dello Statuto sociale della Educazione s.r.l. non sia stata correttamente seguita e che, dunque, la compravendita della partecipazione sociale sia, nei rapporti con la società, inefficace. Conseguentemente, la società ha il dovere di non riconoscere al Sig. Marco quale acquirente della quota sociale, l'esercizio dei diritti sociali, compreso quello di avere informazioni in ordine all'attività della società.

E, infatti, per come esposto, il Sig. Massimo aveva espresso la volontà di esercitare il proprio diritto di prelazione e, ai sensi dell'art. 10.3. dello Statuto, aveva chiesto di procedere ad una rideterminazione del corrispettivo da pagare. Tale procedura (che, come visto, prevede anche la nomina di un esperto per la determinazione del prezzo) non si poteva concludere in quanto, nelle more, veniva iscritta la cessione della partecipazione sociale in favore dell'odierno attore.

Conseguentemente, non essendo stata rispettata la procedura, l'atto di compravendita è inefficace e il Sig. Marco è privo di legittimazione ad esercitare i diritti sociali.

#### **5. Conclusioni.**

Alla luce delle precedenti considerazioni, le domande proposte dal Sig. Marco devono essere integralmente rigettate.

Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.

**p.q.m.**

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- 1) *rigetta tutte le domande proposte dal Sig. Marco*
- 2) *condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese legali del presente giudizio che liquida in €. 11.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.*





Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 3 marzo 2021.

Il Presidente  
(dott. Giuseppe Di Salvo)

Il Giudice est.  
(dott. Guido Romano)

